

II.

COSTITUZIONE DEL REGNO UNITO DI LIBIA

PREAMBOLO

Nel nome di Dio clemente e misericordioso, noi, rappresentanti del popolo libico di Cirenaica, Tripolitania e Fezzan, riuniti per volontà di Dio a Tripoli e a Bengasi in Assemblea nazionale costituente; avendo convenuto e deciso di costituire fra noi un'unione sotto la corona di re Mohammed Idris el Mahdi el Senussi, al quale il popolo libico ha offerto la corona e che è stato proclamato re costituzionale della Libia da questa Assemblea nazionale costituente; e avendo deciso e determinato di creare uno Stato democratico indipendente e sovrano che garantirà l'unità nazionale, salvaguarderà la sicurezza interna, provvederà ai mezzi di difesa collettiva, assicurerà l'istituzione della giustizia, garantirà i principii di libertà, d'eguaglianza e di fraternità e promuoverà il progresso economico e sociale e il benessere pubblico; confidando in Dio, signore dell'Universo, abbiamo elaborato ed adottato la presente Costituzione del Regno Unito di Libia.

CAPITOLO I.

Forma dello stato e sistema di governo.

ART. 1. — La Libia è uno Stato libero, indipendente e sovrano; i suoi diritti di sovranità sono inalienabili. Nessuna parte del suo territorio può venire alienata.

ART. 2. — La Libia è una monarchia ereditaria; la sua forma è federale e il suo sistema di governo è rappresentativo. Il suo nome è « Regno Unito di Libia ».

ART. 3. — Il Regno Unito di Libia si compone delle provincie della Cirenaica, della Tripolitania e del Fezzan.

ART. 4. — I confini del Regno Unito di Libia sono: a nord il Mare Mediterraneo; a est le frontiere del regno d'Egitto e del Sudan anglo-egiziano; a sud il Sudan anglo-egiziano, l'Africa equatoriale francese, l'Africa occidentale francese e il deserto algerino; al ovest le frontiere della Tunisia e dell'Algeria.

ART. 5. — L'Islam è la religione dello Stato.

ART. 6. — Lo stemma e l'inno nazionale dello Stato saranno stabiliti da una legge federale.

ART. 7. — La bandiera nazionale avrà le seguenti dimensioni: la sua lunghezza sarà il doppio della sua larghezza; sarà divisa in tre strisce parallele i cui colori, partendo dall'alto, saranno: rosso, nero e verde. La superficie della striscia nera sarà pari alla somma delle superfici delle altre due e avrà al centro una mezza luna bianca, tra le cui due estremità figurerà una stella bianca a cinque punte.

CAPITOLO II.

Diritti del popolo.

ART. 8. — Sarà considerato libico chiunque abbia la propria residenza in Libia, non abbia un'altra nazionalità e non sia suddito di nessun altro Stato, qualora possieda una delle condizioni seguenti: *a)* sia nato in Libia; *b)* suo padre o sua madre siano nati in Libia; *c)* abbia avuto la sua residenza ordinaria in Libia per un periodo non inferiore a dieci anni.

ART. 9. — Subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 8 della presente Costituzione, una legge federale stabilirà le condizioni necessarie per il conseguimento della nazionalità libica. Tale legge accorderà facilitazioni alle persone d'origine libica residenti all'estero e ai loro figli, nonché ai cittadini dei paesi arabi e agli stranieri residenti in Libia, i quali, al momento dell'entrata in vigore della presente Costituzione, abbiano avuto la loro residenza ordinaria in Libia per un periodo non inferiore a dieci anni. Le persone di quest'ultima categoria potranno optare per la nazionalità libica secondo le condizioni previste dalla legge, purchè ne facciano richiesta entro tre anni a partire dal 1° gennaio 1952.

ART. 10. — Nessuno può avere contemporaneamente la nazionalità libica e un'altra nazionalità.

ART. 11. — I libici sono uguali di fronte alla legge. Essi godono di uguali diritti civili e politici, hanno le stesse possibilità e sono soggetti agli stessi doveri ed obblighi pubblici senza alcuna distinzione di religione, di fede, di razza, di lingua, di condizione economica, di parentela o di opinione politica o sociale.

ART. 12. — La libertà personale è garantita ed ognuno ha diritto ad un'uguale protezione da parte della legge.

ART. 13. — Nessuno può essere costretto ad un lavoro forzato se non per legge, nei casi d'emergenza, nelle capacità o nelle circostanze che mettono in pericolo la sicurezza di tutta la popolazione o di una parte di essa.

ART. 14. — Ognuno ha il diritto di ricorrere ai tribunali, nelle forme prescritte dalla legge.

ART. 15. — Ogni persona che venga accusata di un atto criminoso è presunta innocente fino a che la sua colpevolezza non sia stata stabilita legalmente in un processo, durante il quale le dovranno essere assicurate le garanzie necessarie alla sua difesa. Tale processo sarà pubblico, tranne che nei casi eccezionali previsti dalla legge.

ART. 16. — Nessuno può essere arrestato, detenuto preventivamente, imprigionato o perquisito, fatta eccezione per i casi previsti dalla legge. Nessuno può essere soggetto alla tortura o ad una pena degradante.

ART. 17. — Nessun reato può essere stabilito nè alcuna pena può essere inflitta se non in virtù di una legge. Solo i reati commessi posteriormente alla promulgazione di una legge possono essere soggetti alla pena da questa prevista. Non può essere inflitta alcuna pena maggiore di quella che era applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.

ART. 18. — Nessun libico può essere deportato dalla Libia in alcun caso, a nessuno può essere impedito di risiedere in qualsiasi posto o può farsi obbligo di stabilirsi in un determinato luogo, così come a nessuno può essere impedito di spostarsi in Libia, salvo che nei casi previsti dalla legge.

ART. 19. — Il domicilio è inviolabile. Non può aver luogo alcuna visita o perquisizione domiciliare, salvo che nei casi e nei modi previsti dalla legge.

ART. 20. — E' garantita la segretezza delle lettere, dei telegrammi, delle comunicazioni telefoniche e di tutta la corrispondenza, quali ne siano la forma e i mezzi di trasmissione; essi non possono venir censurati nè ritardati, salvo che nei casi previsti dalla legge.

ART. 21. — La libertà di coscienza è assoluta. Lo Stato rispetta tutte le religioni e le fedi e assicura ai libici e agli stranieri residenti nel suo territorio la libertà di coscienza e il libero esercizio di ogni culto, a condizione che questo non attenti all'ordine pubblico e non sia contrario alla morale.

ART. 22. — La libertà di pensiero è garantita. Ognuno ha il diritto di esprimere e di divulgare la propria opinione con tutti i mezzi e modi. Ma non può essere fatto di questa libertà un uso abusivo, in un modo qualunque che sia contrario all'ordine pubblico o alla morale.

ART. 23. — La libertà di stampa è garantita nei limiti fissati dalla legge.

ART. 24. — Ogni persona è libera di adoperare qualsiasi lingua nei suoi rapporti privati, o in materia di religione o di cultura, o nella stampa, o in qualsiasi altra pubblicazione, come pure nelle riunioni pubbliche.

ART. 25. — Il diritto alle riunioni pacifiche è garantito nei limiti previsti dalla legge.

ART. 26. — Il diritto di costituire pacifiche associazioni è garantito. L'esercizio di tale diritto è regolato dalla legge, però è proibita la costituzione di associazioni segrete e di associazioni tendenti a realizzare fini politici per mezzo di organizzazioni a carattere militare.

ART. 27. — Le persone fisiche hanno il diritto di rivolgersi, mediante petizioni recanti le loro firme, alle autorità pubbliche per gli affari loro riguardanti, ma solo gli enti organizzati o le persone giuridiche possono rivolgersi alle autorità nel nome di una collettività.

ART. 28. — Ogni libico ha diritto all'istruzione. Lo Stato assicura la diffusione dell'istruzione, per i libici e gli stranieri, attraverso l'istituzione di scuole pubbliche e di scuole private che esso autorizza sotto il suo controllo.

ART. 29. — L'insegnamento è libero purchè non attenti all'ordine pubblico e non sia contrario alla morale. L'istruzione pubblica è regolata dalla legge.

ART. 30. — L'istruzione elementare è obbligatoria per i giovani libici dei due sessi; l'istruzione elementare e quella primaria sono gratuite nelle scuole pubbliche.

ART. 31. — La proprietà è inviolabile. Non si può impedire a nessun proprietario di disporre della sua proprietà, fatta eccezione per i limiti previsti dalla legge. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per pubblico interesse nei casi e nei modi stabiliti dalla legge e previo compenso di una giusta indennità.

ART. 32. — E' vietata la pena della confisca integrale dei beni.

ART. 33. — La famiglia è la base della società e ha diritto alla protezione dello Stato. Lo Stato protegge anche il matrimonio e lo incoraggia.

ART. 34. — Il lavoro è uno degli elementi fondamentali della vita economica. Esso è protetto dallo Stato ed è un diritto per tutti i libici. Ogni persona fisica che lavora ha diritto ad una remunerazione adeguata.

ART. 35. — Lo Stato deve cercare di assicurare, nella misura del possibile, ad ogni libico ed alla sua famiglia un adeguato tenore di vita.

CAPITOLO III.

Parte I. - *Poteri del governo federale.*

ART. 36. — Il governo federale esercita i poteri legislativi ed esecutivi per le questioni qui indicate: 1) rappresentanza diplomatica, consolare e commerciale; 2) questioni concernenti l'Organizzazione delle Nazioni Unite e le sue agenzie specializzate; 3) partecipazione alle conferenze e alle organizzazioni internazionali e attuazione delle decisioni che ivi verranno prese; 4) questioni relative alla guerra e alla pace; 5) conclusione ed esecuzione di trattati e convenzioni con altri Stati; 6) regolamentazione degli scambi commerciali con gli Stati esteri; 7) prestiti esteri;

8) estradizione; 9) rilascio di passaporti libici e di visti; 10) immigrazione in Libia ed emigrazione dalla Libia; 11) ammissione e residenza degli stranieri in Libia e loro espulsione; 12) questioni relative alla nazionalità; 13) tutte le varie questioni riferentisi agli Affari esteri; 14) disposizioni relative all'equipaggiamento, al mantenimento, all'addestramento e all'impiego delle forze armate terrestri, navali e aeree; 15) industrie relative alla difesa; 16) installazioni relative alle forze armate libiche terrestri, navali ed aeree; 17) limitazione dei poteri nelle zone di accantonamento; designazione dei loro poteri e regolamentazione delle residenze. I confini di queste zone sono fissati previa consultazione con le provincie; 18) armi di ogni specie necessarie alla difesa nazionale, comprese le armi da fuoco, le munizioni e gli esplosivi; 19) legge marziale; 20) energia atomica e materiali necessari alla sua produzione; 21) ogni altra questione riferentisi alla difesa nazionale; 22) linee aeree e convenzioni ad esse relative; 23) meteorologia; 24) poste e telegrafi, telefoni, telegrafia senza fili, sistema radiofonico federale e altri mezzi di comunicazione federale; 25) strade federali e altre strade che il governo federale, previa consultazione con le provincie, dichiara non appartenenti ad una determinata provincia; 26) costruzione e controllo delle ferrovie federali, previo accordo con le provincie che esse attraversano; 27) dogane; 28) imposizione, previa consultazione con le provincie, delle imposte necessarie per coprire le spese del governo federale; 29) Banca federale; 30) moneta, conio della moneta e emissione di banconote; 31) finanze federali e debito pubblico; 32) cambi e borse; 33) inchiesta e statistiche relative al governo federale; 34) questioni concernenti i funzionari del governo federale; 35) sviluppo della produzione agricola, industriale e delle attività commerciali e adozione delle misure necessarie per procurare al paese i generi alimentari di prima necessità, previa consultazione con le provincie; 36) acquisto, gestione e disposizione delle proprietà del governo federale; 37) cooperazione tra il governo federale e le provincie per ciò che concerne le attività della polizia criminale, l'istituzione di un ufficio centrale di polizia criminale nonchè per la ricerca dei criminali internazionali; 38) insegnamento nelle università e negli altri istituti d'istruzione superiore; prescrizioni relative ai diplomi; 39) tutte le questioni attribuite dalla presente Costituzione al governo federale.

ART. 37. — Il governo federale può delegare a una provincia o ai suoi funzionari, d'accordo con essa e a condizione di sopportare esso stesso le spese dell'esecuzione, il potere esecutivo per ciò che concerne le questioni facenti parte delle sue attribuzioni federali secondo la presente Costituzione.

Parte II. - *Poteri comuni.*

ART. 38. — Al fine di assicurare una politica coordinata ed unificata fra le provincie, il potere legislativo, per quello che riguarda le seguenti questioni, è di competenza del governo federale, mentre il potere esecutivo per l'attuazione delle pertinenti norme legislative è di competenza delle provincie, le quali agiscono sotto il controllo del governo federale: 1) regime delle società; 2) banche; 3) organizzazione delle importazioni e dell'esportazioni; 4) imposta sul reddito; 5) monopoli e concessioni; 6) risorse del sottosuolo, ricerche e sfruttamenti minerari; 7) pesi e misure; 8) assicurazioni di ogni genere; 9) censimento della popolazione; 10) industria armatoriale e navigazione marittima; 11) porti principali considerati dal governo federale come importanti per la navigazione internazionale; 12) aerei e navigazione aerea; costruzione di aeroporti; regolamentazione del traffico aereo e lavori relativi all'amministrazione degli aeroporti; 13) fari, ivi compresi battelli-faro, gavitelli, fanali ed altri dispositivi necessari alla sicurezza della navigazione marittima e aerea; 14) istituzione dell'organizzazione giudiziaria generale, subordinatamente alle disposizioni del capitolo VIII della presente Costituzione; 15) legislazione civile,

commerciale e penale, procedura civile e penale, professione legale; 16) proprietà letteraria, artistica e industriale, invenzioni, brevetti, marchi di fabbrica e denominazioni commerciali; 17) giornali, libri, tipografie e radiodiffusione; 18) riunioni pubbliche e associazioni; 19) espropriazione; 20) ogni questione relativa alla bandiera nazionale e all'inno nazionale; giorni festivi ufficiali; 21) condizioni per l'esercizio delle professioni scientifiche e tecniche; 22) questioni del lavoro e assicurazioni sociali; 23) sistema generale dell'insegnamento; 24) antichità, luoghi archeologici e musei, biblioteche e altre istituzioni riconosciute di interesse nazionale da una legge federale; 25) salute pubblica e coordinamento delle questioni relative; 26) quarantena e ospedali di quarantena; 27) condizioni per l'autorizzazione all'esercizio della medicina e di altre professioni connesse con la salute.

ART. 39. — Le provincie esercitano tutti i poteri relativi alle questioni che non sono conferite al governo federale dalla presente Costituzione.

CAPITOLO IV

Poteri generali federali.

ART. 40. — La sovranità risiede nella nazione e la nazione è la fonte dei poteri.

ART. 41. — Il potere legislativo è esercitato dal re e dal Parlamento. Il re promulga le leggi già approvate dal Parlamento secondo la procedura prevista dalla presente Costituzione.

ART. 42. — Il potere esecutivo è esercitato dal re entro i limiti previsti dalla presente Costituzione.

ART. 43. — Il potere giudiziario è esercitato dalla Corte suprema e da altre corti, le quali giudicano entro i limiti della presente Costituzione, in conformità alla legge e in nome del re.

CAPITOLO V

Il Re.

ART. 44. — La sovranità del Regno Unito di Libia appartiene alla nazione. Per volontà di Dio il popolo l'affida al re Mohammed Idriss el Mahdi el Senussi e dopo di lui ai suoi eredi maschi, in ordine d'età e di grado.

ART. 45. — Il trono del Regno è ereditario. L'ordine di successione al trono sarà determinato con decreto reale promulgato dal re Idriss I entro un anno dalla data di promulgazione della presente Costituzione. Nessuno potrà salire sul trono a meno che non sia di mente sana, non sia libico e musulmano e nato da genitori musulmani legalmente coniugati. Il decreto reale che regolerà la successione al trono avrà la forza di un articolo della presente Costituzione.

ART. 46. — In caso di morte del re e rimanendo il trono vacante in mancanza di un successore del re o per non essere stato designato un successore, il Senato e la Camera dei rappresentanti si riuniscono immediatamente e senza convocazione in seduta comune per eleggere un successore entro un periodo di tempo non eccedente i dieci giorni: i tre quarti almeno del numero dei membri delle due Camere devono essere presenti e la votazione ha luogo a scrutinio pubblico e a maggioranza dei due terzi dei membri presenti. Se l'elezione non può aver luogo nel suddetto periodo di tempo, le due Camere procedono congiuntamente all'elezione l'undicesimo giorno, alla presenza della maggioranza assoluta dei membri di ciascuna delle due Camere e l'elezione ha luogo a maggioranza relativa. Se la Camera dei rappresentanti è stata sciolta, la vecchia Camera si riunirà immediatamente fino all'elezione del re.

ART. 47. — Prima di assumere i suoi poteri costituzionali, il re presta il seguente

giuramento davanti al Senato e alla Camera dei rappresentanti: « Giuro davanti a Dio onnipotente di osservare la Costituzione e le leggi del paese e di consacrare tutte le mie forze al mantenimento dell'indipendenza della Libia ed alla difesa dell'integrità del suo territorio ».

ART. 48. — Quando il re vuole viaggiare fuori dalla Libia o quando alcune circostanze lo trattengono o gli impediscono provvisoriamente di esercitare i suoi poteri costituzionali, egli può designare uno o più sostituti, per adempiere a quei doveri ed esercitare quei diritti e poteri che il re può delegare a quel sostituto o a quei sostituti.

ART. 49. — Il re diventa maggiorenne all'età di diciotto anni lunari compiuti.

ART. 50. — Se il re è minorenne o se qualche circostanza gli impedisce o lo trattiene dall'esercitare i suoi poteri costituzionali e qualora egli stesso non sia in grado di designare uno o più sostituti, il Consiglio dei ministri, con il consenso del Parlamento, nomina un reggente o un Consiglio di reggenza per adempiere ai doveri del re e per esercitare i suoi diritti e poteri fino a che quest'ultimo giunga alla maggiore età o sia in grado di esercitare i suoi poteri. Se il Parlamento non è in sessione, viene convocato. Se la Camera dei rappresentanti è stata sciolta, la vecchia Camera si riunisce immediatamente fino alla nomina del reggente o del Consiglio di reggenza.

ART. 51. — Nessuno può venir nominato sostituto al trono, reggente o membro del Consiglio di reggenza se non è libico, musulmano e se non ha compiuto il quarantesimo anno d'età (secondo il calendario gregoriano); tuttavia un membro di sesso maschile della famiglia reale, il quale abbia compiuto il ventunesimo anno d'età (secondo il calendario gregoriano) può essere nominato.

ART. 52. — Durante il periodo tra la morte del re e la prestazione del giuramento costituzionale del suo successore al trono, del reggente o dei membri del Consiglio di reggenza, il Consiglio dei ministri esercita, sotto sua propria responsabilità, i poteri costituzionali del re in nome della nazione libica.

ART. 53. — Il reggente, o un membro del Consiglio di reggenza, non entra in funzione che dopo aver prestato il seguente giuramento davanti al Senato e alla Camera dei rappresentanti riuniti in sessione comune: « Giuro davanti a Dio onnipotente di osservare la Costituzione e le leggi del paese, di consacrare tutte le mie forze al mantenimento del suo territorio e di essere fedele al re ». Il sostituto al trono presta lo stesso giuramento davanti al re o davanti alla persona designata dal re.

ART. 54. — Nessun ministro e nessun membro di un corpo legislativo può essere reggente o membro del Consiglio di reggenza. Se un sostituto al trono è membro di uno dei corpi legislativi, egli non può prendere parte alle attività di quel corpo durante il tempo in cui svolge le funzioni di sostituto al trono.

ART. 55. — Se il reggente o un membro del Consiglio di reggenza, designato in virtù dell'art. 50, muore o se una circostanza gli impedisce di adempiere ai doveri della sua funzione di reggente o di membro del Consiglio di reggenza, il Consiglio dei ministri, con il consenso del Parlamento, può designare un'altra persona che lo sostituisca, secondo le norme previste dagli articoli 51, 53 e 54.

Se il Parlamento non è in sessione, viene convocato. Se la Camera dei rappresentanti è stata sciolta, la vecchia Camera si riunisce immediatamente fino alla nomina del reggente o del membro del Consiglio di reggenza.

ART. 56. — La lista civile del re e quella della famiglia reale sono fissate da una legge federale; esse non possono essere ridotte durante il periodo in cui il re regna, ma possono venire aumentate per decisione del Parlamento. La legge fissa gli appannaggi dei sostituti al trono e dei reggenti, da prelevarsi dalla lista civile del re.

ART. 57. — La procedura giudiziaria da seguire nei casi di processi concernenti il patrimonio reale o contro di esso è regolata da una legge federale.

ART. 58. — Il re è il capo supremo dello Stato.

ART. 59. — Il re è inviolabile. Egli è esente da qualsiasi responsabilità.

ART. 60. — Il re esercita i suoi poteri a mezzo dei suoi ministri e la responsabilità ricade su di essi.

ART. 61. — Il re non può assumere la corona di un paese straniero, se non con il consenso del Parlamento.

ART. 62. — Il re sanziona e promulga le leggi.

ART. 63. — Il re emette i regolamenti necessari all'esecuzione delle leggi, senza modificare o sospendere le leggi stesse nè dispensare dalla loro esecuzione.

ART. 64. — Quando il Parlamento non è in sessione e si verificano circostanze eccezionali che rendano necessaria l'adozione di urgenti misure, il re può emettere i pertinenti decreti aventi forza di legge, a condizione che non siano contrari alle disposizioni della presente Costituzione. Questi decreti devono essere sottoposti al Parlamento alla sua prima riunione; se essi non vengono sottoposti al Parlamento o se non sono approvati dall'una o dall'altra Camera, cessano di avere forza di legge.

ART. 65. — Il re apre le sessioni del Parlamento e ne decreta la chiusura; scioglie la Camera dei rappresentanti conformemente alle disposizioni della presente Costituzione; ed egli può, quando sia necessario, riunire le due Camere in sessione comune per esaminare qualunque questione importante.

ART. 66. — Il re può, qualora lo giudichi necessario, convocare il Parlamento in sessione straordinaria; il re lo convoca parimenti su petizione firmata dalla maggioranza assoluta dei membri delle due Camere. Il re decreta la chiusura della sessione straordinaria.

ART. 67. — Il re può aggiornare la sessione del Parlamento, ma l'aggiornamento non può essere superiore a trenta giorni, nè può essere ripetuto nella medesima sessione senza il consenso delle due Camere.

ART. 68. — Il re è il comandante supremo di tutte le forze armate libiche.

ART. 69. — Il re dichiara la guerra, conclude la pace e stipula i trattati che ratifica dopo l'approvazione del Parlamento.

ART. 70. — Il re proclama la legge marziale e lo stato d'emergenza. La proclamazione della legge marziale deve venir sottoposta al Parlamento perchè questo decida se sia il caso di confermarla o di annullarla. Nel caso in cui la proclamazione della legge marziale venga fatta quando non è in sessione il Parlamento, questo deve venir convocato d'urgenza.

ART. 71. — Il re istituisce e conferisce titoli, gradi, decorazioni e ogni altra onorificenza.

ART. 72. — Il re nomina il primo ministro, può revocarlo dall'incarico o accettare le sue dimissioni: egli nomina i ministri, li revoca dall'incarico o accetta le loro dimissioni su proposta del primo ministro.

ART. 73. — Il re nomina e revoca i rappresentanti diplomatici su proposta del ministro degli Affari Esteri. Egli accetta le credenziali dei capi delle missioni diplomatiche estere accreditate presso di lui.

ART. 74. — Il re stabilisce i servizi pubblici e nomina e revoca gli alti funzionari conformemente alle disposizioni della legge.

ART. 75. — La moneta viene emessa in nome del re, in conformità alla legge.

ART. 76. — Nessuna condanna alla pena capitale pronunciata da qualsiasi tribunale libico può essere eseguita senza il consenso del re.

ART. 77. — Il re ha il diritto di concedere la grazia e di commutare le sentenze.

CAPITOLO VI

I Ministri.

ART. 78. — Il Consiglio dei ministri si compone del primo ministro e dei ministri che il re nomina su proposta del primo ministro.

ART. 79. — Prima di entrare in carica il primo ministro e i ministri prestano giuramento davanti al re.

ART. 80. — Il re può, in caso di necessità, nominare dei ministri senza portafoglio.

ART. 81. — Nessuno può divenire ministro se non è cittadino libico.

ART. 82. — Nessun membro della famiglia reale può essere ministro.

ART. 83. — Un ministro può essere contemporaneamente anche membro del Parlamento.

ART. 84. — Il Consiglio dei ministri è responsabile della direzione di tutti gli affari interni ed esteri dello Stato in conformità con i poteri attribuiti al governo federale dalla presente Costituzione e conformemente alle disposizioni di questa.

ART. 85. — Gli atti relativi agli affari dello Stato e firmati dal re per avere efficacia devono essere controfirmati dal primo ministro e dai ministri competenti; fanno eccezione i decreti di nomina o di revoca del primo ministro, che vengono firmati solo dal re, ed i decreti di nomina o di revoca dei ministri, che vengono firmati dal re e controfirmati dal primo ministro.

ART. 86. — I ministri sono solidalmente responsabili verso la Camera dei rappresentanti della politica generale dello Stato, e lo sono individualmente degli atti dei loro dicasteri.

ART. 87. — Se la Camera dei rappresentanti vota a maggioranza dei suoi membri una mozione di sfiducia nei riguardi del Consiglio dei ministri, questo deve dimettersi. Se il voto riguarda un ministro, questi deve dimettersi. La Camera dei rappresentanti non può prendere in considerazione la richiesta di mettere in votazione una mozione di sfiducia, sia espressa che tacita, qualora tale richiesta non sia stata presentata da quindici o più deputati. Tale richiesta non può essere discussa se non otto giorni dopo la sua presentazione nè può essere votata se non due giorni dopo la fine della sua discussione.

ART. 88. — I ministri hanno il diritto di presenziare alle sedute di ambedue le Camere e devono venire ascoltati ogni volta che lo richiedano; essi non possono prendere parte alle votazioni delle Camere tranne che nel caso in cui ne siano membri. I ministri hanno la facoltà di farsi assistere da qualunque funzionario del loro Ministero essi abbiano scelto o possono nominare tale funzionario quale loro rappresentante. Ciascuna Camera può esigere, in caso di bisogno, la presenza alle sue sedute di qualunque ministro.

ART. 89. — Nel caso di revoca o di dimissioni del primo ministro, tutti i ministri sono considerati per questo fatto come revocati o dimissionari.

ART. 90. — I ministri, durante l'esercizio delle loro funzioni, non possono assumere alcun'altra carica pubblica, esercitare un'altra professione, acquistare o prendere in atto un bene appartenente allo Stato; non possono partecipare direttamente o indirettamente a forniture e ad appalti indetti dalla pubblica amministrazione o da istituti gestiti o controllati dallo Stato. Parimenti essi non possono essere membri del consiglio di amministrazione di una qualsiasi società nè avere parte attiva in alcuna impresa commerciale o finanziaria.

ART. 91. — Gli emolumenti del primo ministro e dei ministri saranno fissati da una legge federale.

ART. 92. — Una legge federale determinerà le responsabilità civili e penali dei ministri nonchè la procedura in base alla quale essi possono essere accusati e processati per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.

CAPITOLO VII
Il Parlamento

ART. 93. — Il Parlamento si compone di due Camere: il Senato e la Camera dei rappresentanti.

Parte I - *Il Senato.*

ART. 94. — Il Senato è composto di ventiquattro membri. Ognuna delle tre provincie del Regno di Libia è rappresentata da otto membri.

ART. 95. — Il re nomina una metà dei membri. Gli altri membri sono eletti dai Consigli legislativi delle provincie.

ART. 96. — Per essere senatore bisogna, oltre a possedere le altre condizioni previste dalla legge elettorale federale, essere cittadino libico ed aver compiuto l'età di quarant'anni (secondo il calendario gregoriano).

I membri della famiglia reale possono essere nominati senatori, ma non sono eleggibili.

ART. 97. — Il presidente del Senato è nominato dal re. Il Senato elegge due vice-presidenti. Il risultato dell'elezione è sottoposto al re per l'approvazione. La nomina del presidente e l'elezione dei due vice-presidenti hanno valore per due anni; il presidente può essere nominato nuovamente e i vice-presidenti sono rieleggibili.

ART. 98. — La durata del mandato di senatore è di otto anni. La metà del numero dei senatori eletti e di quelli nominati viene rinnovata ogni quattro anni. I senatori uscenti possono essere rieletti o nuovamente nominati.

ART. 99. — Il Senato si riunisce nello stesso periodo di tempo durante il quale si riunisce la Camera dei rappresentanti: la chiusura delle due sessioni coincide con quella delle sessioni della Camera dei rappresentanti.

Parte II - *La Camera dei Rappresentanti.*

ART. 100. — La Camera dei rappresentanti si compone dei membri eletti nelle tre provincie in conformità con le disposizioni della legge elettorale federale.

ART. 101. — Il numero dei deputati è stabilito sulla base di un deputato per ogni 20 mila abitanti o frazione di questo numero che superi la metà; in ogni modo il numero dei deputati di ciascuna delle tre provincie non deve essere inferiore a cinque.

ART. 102. — Per essere elettore bisogna: *a)* essere cittadino libico; *b)* aver compiuto il ventunesimo anno di età secondo il calendario gregoriano, oltre a possedere tutti gli altri requisiti previsti dalla legge elettorale federale.

ART. 103. — Per essere deputato bisogna: *a)* aver compiuto il trentesimo anno d'età secondo il calendario gregoriano; *b)* essere iscritto in una delle liste elettorali della provincia in cui si risiede; *c)* non essere membro della famiglia reale, oltre a possedere tutti gli altri requisiti previsti dalla legge elettorale federale.

ART. 104. — Salvo il caso di anticipato scioglimento, la durata della legislatura della Camera dei rappresentanti è di quattro anni.

ART. 105. — All'apertura di ciascuna sessione, la Camera dei rappresentanti elegge un presidente e due vice-presidenti, che sono rieleggibili.

ART. 106. — Se la Camera dei rappresentanti è sciolta per una qualsiasi causa, la nuova Camera non può venir sciolta per la medesima causa.

ART. 107. — L'ordine di scioglimento della Camera dei rappresentanti deve convocare gli elettori nelle tre provincie a nuove elezioni da svolgersi entro un limite di tempo non superiore ai tre mesi. Il detto atto deve parimenti convocare la nuova Camera entro i venti giorni che seguono il termine delle elezioni.

Parte III - Disposizioni comuni alle due Camere.

ART. 108. — Ogni membro del Parlamento rappresenta tutto il popolo; i suoi elettori o l'autorità che lo nomina non possono sottoporre il suo mandato a nessuna condizione o restrizione.

ART. 109. — Nessuno può essere in pari tempo senatore e deputato. Nessun membro del Parlamento può essere in pari tempo membro di un Consiglio legislativo provinciale, o titolare di un ufficio pubblico. La legge elettorale federale stabilisce gli altri casi di incompatibilità.

ART. 110. — Prima di assumere le proprie funzioni ciascun deputato e ciascun senatore presta pubblicamente il seguente giuramento nella sala di riunione della propria Camera: « Giuro davanti a Dio onnipotente di essere fedele alla patria e al re, di osservare la Costituzione e le leggi del paese e di adempiere ai miei doveri con onestà e lealtà ».

ART. 111. — Ciascuna Camera si pronuncia sulla validità dell'elezione dei propri membri, in conformità con le regole di procedura, rimanendo stabilito che, per invalidare l'elezione di un membro, è richiesta la maggioranza di due terzi dei membri della Camera. L'esercizio di questo potere può essere delegato ad un'altra autorità in virtù di una legge federale.

ART. 112. — Il re convoca annualmente il Parlamento in modo che questo apra le sue sessioni ordinarie nella prima settimana di novembre. In mancanza di tale convocazione, il Parlamento si riunisce il decimo giorno del medesimo mese. Salvo scioglimento della Camera dei rappresentanti la sessione ordinaria dura al minimo cinque mesi e il re decreta la chiusura della sessione.

ART. 113. — Il periodo delle sessioni è il medesimo per ambedue le Camere. Ogni riunione delle due Camere o di una di esse, che non venga tenuta durante il periodo di tempo legale della sessione, è illecita e qualunque deliberazione presa è nulla.

ART. 114. — Le sedute delle due Camere sono pubbliche, ma, su richiesta del governo o di dieci dei suoi membri, ogni Camera si riunisce in seduta segreta per decidere se la discussione di una questione ad essa sottoposta dovrà aver luogo a porte chiuse o in seduta pubblica.

ART. 115. — Durante le sessioni straordinarie il Parlamento non può discutere, senza il consenso del governo, questioni diverse da quelle per le quali è stato convocato.

ART. 116. — Le riunioni dell'una o dell'altra Camera non sono valide se non è presente la maggioranza dei membri all'apertura delle sedute. Nessuna delle due Camere può prendere una decisione se la maggioranza dei suoi membri non è presente al momento della decisione.

ART. 117. — Eccettuato il caso in cui venga richiesta una maggioranza speciale, le decisioni vengono prese in ciascuna delle due Camere a maggioranza dei membri presenti. Nel caso di parità di voti, la proposta in questione deve considerarsi come respinta.

ART. 118. — In ciascuna Camera i voti sulle questioni in discussione sono espressi nel modo stabilito dal suo regolamento procedurale interno.

ART. 119. — Nessuna delle due Camere può discutere un progetto di legge prima che questo non sia stato esaminato dalle commissioni competenti, in conformità con il regolamento procedurale interno.

ART. 120. — Ogni progetto di legge adottato da una delle due Camere è trasmesso dal presidente di questa Camera al presidente dell'altra.

ART. 121. — Ogni progetto di legge che sia stato respinto da ambedue le Camere non può venir presentato di nuovo nel corso della medesima sessione.

ART. 122. — Ogni membro del Parlamento ha il diritto di rivolgere ai ministri interrogazioni e interpellanze, secondo la procedura stabilita dal regolamento.

interno di ciascuna Camera. La discussione di un'interpellanza non può aver luogo che almeno otto giorni dopo la sua presentazione, eccettuati i casi d'emergenza, e con il consenso della persona interpellata.

ART. 123. — Ciascuna Camera ha il diritto di procedere ad una inchiesta su questioni specifiche rientranti nella propria competenza, secondo la procedura prevista dal suo regolamento interno.

ART. 124. — I membri del Parlamento godono dell'immunità per le opinioni da essi espresse nell'una o nell'altra Camera o in sede di commissioni, subordinatamente alle disposizioni dei rispettivi regolamenti procedurali interni.

ART. 125. — Nessun membro dell'una o dell'altra Camera, può essere perseguito o arrestato per reati penali quando il Parlamento è in sessione, senza l'autorizzazione della Camera di cui fa parte, salvo il caso di flagrante delitto.

ART. 126. — Nessun titolo o decorazione, ad eccezione dei gradi o decorazioni militari, può essere conferito, durante il periodo del mandato, ai membri del Parlamento che non esercitino funzioni governative compatibili con la carica parlamentare.

ART. 127. — Una legge federale stabilisce le condizioni in cui un membro del Parlamento decade dal suo mandato e la decisione relativa deve essere presa a maggioranza di tutti i membri della Camera alla quale appartiene quel membro.

ART. 128. — Nel caso in cui si verifichi una vacanza nell'una o nell'altra Camera, il seggio vacante deve essere coperto entro tre mesi mediante elezione o nomina, in conformità con le disposizioni della presente Costituzione; il periodo dei tre mesi incomincia dalla data in cui la Camera avrà informato il governo della vacanza verificatasi. Il mandato del nuovo senatore è limitato alla data in cui si sarebbe concluso il mandato del suo predecessore. Il mandato del nuovo membro della Camera dei rappresentanti termina alla fine della legislatura della Camera.

ART. 129. — Le elezioni per una nuova Camera dei rappresentanti hanno luogo entro i tre mesi che precedono la fine della legislatura della vecchia Camera. Nel caso in cui le elezioni non abbiano potuto aver luogo nel detto periodo di tempo, il mandato della vecchia Camera è prorogato fino allo svolgimento delle elezioni, in deroga alle disposizioni dell'art. 104.

ART. 130. — Il rinnovo della metà dei membri del Senato, sia eletti che nominati, deve avvenire nei tre mesi che precedono la fine del mandato dei senatori uscenti. Nel caso in cui il rinnovo non abbia potuto aver luogo entro il suddetto periodo di tempo, il mandato dei senatori uscenti è prorogato fino all'elezione o alla nomina dei nuovi senatori, in deroga alle disposizioni dell'art. 98.

ART. 131. — Una legge federale fissa l'indennità dei membri del Parlamento; nessun aumento di tale indennità può entrare in vigore se non dopo la fine del mandato della Camera dei rappresentanti che l'ha deciso.

ART. 132. — Ciascuna Camera stabilisce il suo regolamento procedurale interno, in cui determina le modalità d'esercizio delle sue funzioni.

ART. 133. — Il presidente di ciascuna Camera è responsabile del mantenimento dell'ordine in seno ad essa; le forze armate non possono penetrare nell'una o nell'altra Camera o stazionare nelle vicinanze, se non dietro richiesta del presidente.

ART. 134. — Nessuno può presentare richieste al Parlamento se non per iscritto. Ogni Camera può rinviare, ai ministri le petizioni che le sono indirizzate. I ministri sono tenuti a fornire alla Camera le spiegazioni necessarie in tema di tali petizioni, ogni volta che essa le richieda.

ART. 135. — Il re sanziona e promulga le leggi votate dal Parlamento entro trenta giorni dalla data in cui ne ha avuto comunicazione.

ART. 136. — Il re può, nel periodo di tempo prescritto per la promulgazione della legge, rinviare la legge al Parlamento per un nuovo esame: in tale caso il

Parlamento deve riprendere in esame la legge. Se la legge è votata una seconda volta a maggioranza di due terzi dei membri componenti ciascuna Camera, il re deve sanzionarla e promulgarla entro trenta giorni dalla data in cui gli è stata fatta comunicazione dell'ultima decisione. Se la maggioranza è inferiore ai due terzi, la legge non può essere riesaminata nel corso della medesima sessione. Se nel corso di un'altra sessione il Parlamento vota di nuovo la medesima legge a maggioranza di tutti i membri componenti ciascuna Camera, il re deve sanzionarla e promulgarla entro trenta giorni dalla data in cui questa decisione gli è stata comunicata.

ART. 137. — Le leggi promulgate dal re divengono esecutive nel Regno Unito di Libia trenta giorni dopo la data della loro pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Questo periodo di tempo può essere aumentato e diminuito mediante una disposizione speciale contenuta nella stessa legge. Le leggi devono essere pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* entro quindici giorni dalla data della loro promulgazione.

ART. 138. — Il diritto d'iniziativa legislativa appartiene al re, al Senato e alla Camera dei rappresentanti, eccezione fatta per i progetti di legge relativi al bilancio, alla istituzione di nuove tasse e alla modifica o soppressione o esenzione parziale o totale di una tassa già esistente; in questi casi l'iniziativa legislativa spetta al re e alla Camera dei rappresentanti.

ART. 139. — Quando le due Camere si riuniscono in Congresso, la presidenza appartiene al presidente del Senato. In sua assenza presiede il presidente della Camera dei rappresentanti.

ART. 140. — Le riunioni del Congresso sono valide solo se vi assiste la maggioranza assoluta dei membri di ciascuna delle due Camere che compongono il Congresso.

CAPITOLO VIII

Potere giudiziario.

ART. 141. — La legge federale determina l'organizzazione giudiziaria generale dello Stato in conformità con le disposizioni della presente Costituzione.

ART. 142. — I giudici sono indipendenti nell'amministrazione della giustizia; essi sono soggetti soltanto alla legge.

ART. 143. — La Corte Suprema federale è costituita da un presidente e da giudici nominati dal re.

ART. 144. — Prima di entrare in carica il presidente e i membri della Corte suprema prestano giuramento davanti al re.

ART. 145. — Nel caso di vacanza di un giudice, il re, previa consultazione con il presidente della Corte, designa un altro giudice.

ART. 146. — Il presidente e i giudici della Corte sono collocati a riposo all'età di sessantacinque anni (secondo il calendario gregoriano).

ART. 147. — Il presidente e i giudici della Corte sono inamovibili; tuttavia, se sembra che qualcuno di essi, per motivi di salute o perchè abbia perduto la fiducia o la considerazione che le sue funzioni esigono, non possa più esercitare queste funzioni, il re lo dimette, previa approvazione della maggioranza dei membri della Corte, escluso il giudice interessato.

ART. 148. — Una legge federale determina gli emolumenti di base, le gratificazioni e le disposizioni concernenti i congedi, le pensioni e le indennità dei giudici della Corte suprema; non può essere apportata alcuna modifica che possa risultare pregiudizievole a un giudice dopo la sua nomina.

ART. 149. — Quando il presidente della Corte è assente o non può altrimenti adempiere alle sue funzioni, il re può delegare a un membro della Corte l'espletamento delle funzioni del presidente.

ART. 150. — Quando un giudice è assente o non può altrimenti adempiere alle sue funzioni, il re può, previa consultazione con il presidente, nominare qualche persona che sostituisca quel giudice durante la sua assenza; il membro così nominato, durante l'esercizio delle sue funzioni di supplente, gode di tutti i privilegi degli altri giudici della Corte.

ART. 151. — La Corte suprema ha la competenza esclusiva a giudicare le controversie che possano sorgere tra il governo federale e una o più provincie o tra due o più provincie.

ART. 152. — Il re può rinviare alla Corte suprema, per averne il parere, importanti questioni costituzionali e legislative; la Corte esamina tali questioni e fa pervenire il suo parere al re, tenendo conto delle disposizioni della presente Costituzione.

ART. 153. — Qualunque giudizio emesso dai tribunali provinciali in materia civile o penale, può essere soggetto ad appello davanti alla Corte suprema, nelle forme previste dalla legge federale, qualora si riferisca ad una controversia relativa alla presente Costituzione o alla sua interpretazione.

ART. 154. — Subordinatamente alle disposizioni dell'art. 153, una legge federale determinerà i casi in cui le decisioni dei tribunali provinciali possono essere soggetti ad appello o a ricorso in cassazione davanti alla Corte suprema.

ART. 155. — I principi giuridici contenuti nelle decisioni della Corte suprema sono vincolati per tutti i tribunali del Regno Unito di Libia.

ART. 156. — Tutte le autorità civili e giudiziarie del Regno Unito di Libia devono dare alla Corte suprema tutta l'assistenza che essa potrà richiedere.

ART. 157. — Altre attribuzioni possono essere conferite da una legge federale alla Corte suprema, a condizione che non siano in contrasto con le disposizioni della presente Costituzione.

ART. 158. — La Corte suprema stabilisce, con il consenso del re, le norme concernenti la prassi e la procedura dei suoi lavori, nonchè i diritti che essa percepisce.

CAPITOLO IX

Finanze federali.

ART. 159. — Il bilancio generale deve essere sottoposto all'esame e all'approvazione del Parlamento, almeno due mesi prima dell'inizio dell'anno finanziario. Il bilancio è votato capitolo per capitolo. L'inizio dell'anno finanziario è fissato da una legge federale.

ART. 160. — Il bilancio è discusso e votato in primo luogo dalla Camera dei rappresentanti.

ART. 161. — La chiusura della sessione parlamentare non può venir decretata prima dell'approvazione del bilancio.

ART. 162. — In tutti i casi in cui il bilancio non è stato approvato prima dell'inizio dell'anno finanziario, vengono aperti per decreto reale crediti mensili provvisori sulla base di un dodicesimo dei crediti dell'anno precedente e le entrate sono riscosse e le spese effettuate in conformità con le leggi in vigore alla fine del precedente anno finanziario.

ART. 163. — Ogni spesa non prevista nel bilancio o che ne sorpassi le previsioni, come pure ogni trasferimento di capitali da un capitolo all'altro del bilancio, devono essere approvati dal Parlamento.

ART. 164. — Durante l'intervallo tra una sessione e l'altra o durante il periodo di tempo in cui la Camera dei rappresentanti è sciolta e nei casi di urgente necessità, nuove spese non previste nel bilancio possono essere decise, o somme possono

venir trasferite da un capitolo ad un altro del bilancio, a condizione che ciò avvenga per decreto reale da sottoporsi al Parlamento entro un mese dall'apertura della sua prossima sessione.

ART. 165. — Nei casi di necessità, un progetto straordinario di bilancio può essere stabilito per più di un anno al fine di provvedere alle entrate e alle spese eccezionali; tale bilancio diverrà esecutivo soltanto dopo essere stato approvato dal Parlamento.

ART. 166. — La Corte dei conti verifica i conti del governo federale e presenta al Parlamento un rapporto su tale verifica. La legge federale stabilisce le attribuzioni e la composizione della Corte dei conti e definisce le norme relative al controllo che questa esercita.

ART. 167. — Nessuna tassa può essere imposta, modificata o soppressa se non in virtù di una legge. Nessuno può essere esentato dal pagamento delle tasse, all'infuori dei casi previsti dalla legge. Non si possono esigere diritti o contributi salvo che nei limiti previsti dalla legge.

ART. 168. — Il Tesoro pubblico non potrà pagare nessuna pensione, nessun compenso o nessuna gratifica se non nei limiti previsti dalla legge.

ART. 169. — Nessun prestito pubblico nè alcun impegno suscettibile di gravare sul Tesoro per uno o più anni, possono essere contratti senza il consenso del Parlamento.

ART. 170. — Il sistema monetario è stabilito da una legge federale.

ART. 171. — Ogni conflitto tra il Senato e la Camera dei rappresentanti riguardante l'approvazione di un capitolo del bilancio viene composto da una decisione presa a maggioranza assoluta dalle due Camere riunite in Congresso.

ART. 172. — Il ricavato di tutte le tasse e diritti che si riferiscono alle questioni di competenza esecutiva e legislativa del governo federale, in virtù delle disposizioni dell'art. 36 della presente Costituzione, va al governo federale.

ART. 173. — Il ricavato di tutte le tasse e diritti che si riferiscono alle questioni rientranti nella competenza esecutiva e legislativa di ciascuna provincia in virtù degli articoli 38 e 39 della presente Costituzione, è attribuito alla provincia interessata.

ART. 174. — Il governo federale deve erogare annualmente alle provincie, dalle sue entrate, fondi sufficienti a permettere ad esse di adempiere ai loro obblighi senza che sia diminuita la capacità finanziaria che avevano prima dell'indipendenza. La legge federale stabilisce i modi e l'ammontare delle erogazioni, in maniera da assicurare alle provincie che l'aumentare delle erogazioni ad esse fatte dal governo federale aumenti proporzionatamente all'aumento delle entrate federali e in maniera di assicurare così il costante sviluppo economico delle provincie stesse.

ART. 175. — Nei casi di imposizione di tasse federali, previste dall'art. 36 n. 28, le provincie devono essere consultate prima che il relativo progetto di legge sia stato presentato al Parlamento.

CAPITOLO X

Le provincie

ART. 176. — Le provincie esercitano tutti i poteri che non sono stati deferiti al governo federale dalla presente Costituzione.

ART. 177. — Ciascuna provincia elabora la sua legge organica, le cui disposizioni non possono essere in contrasto con quelle della presente Costituzione. Questa legge deve essere elaborata e promulgata in un periodo di tempo non eccedente un anno dalla data della promulgazione della presente Costituzione.

ART. 178. — Le provincie si impegnano a rispettare le disposizioni della presente Costituzione e a eseguire le leggi federali nel modo indicato dalla Costituzione.

- ART. 179. — Ciascuna provincia ha un governatore che porta il titolo di *wali*.
ART. 180. — Il re nomina e revoca il *wali*.
ART. 181. — Il *wali* rappresenta il re nella provincia, e vigila affinché la presente Costituzione e le leggi fiscali vengano osservate.
ART. 182. — Ciascuna provincia ha un Consiglio esecutivo.
ART. 183. — Ciascuna provincia ha un Consiglio legislativo, di cui almeno i tre quarti dei membri vengono eletti.
ART. 184. — La legge organica di ciascuna provincia stabilisce le funzioni del *wali*, subordinatamente alle disposizioni dell'art. 181, e stabilisce parimenti quelle dei Consigli esecutivo e legislativo.
ART. 185. — Il potere giudiziario è esercitato nelle provincie dai tribunali locali, conformemente alle disposizioni della Costituzione.

CAPITOLO XI

Disposizioni generali.

- ART. 186. — La lingua ufficiale dello Stato è l'arabo.
ART. 187. — Una legge federale stabilisce i casi in cui può essere usata una lingua straniera negli affari ufficiali.
ART. 188. — Il Regno Unito di Libia ha due capitali: Tripoli e Bengasi.
ART. 189. — L'extradizione dei rifugiati politici è vietata. Accordi internazionali e la legislazione federale stabiliscono le norme relative all'extradizione di coloro che si sono macchiati di delitti comuni.
ART. 190. — Gli stranieri non possono essere deportati, salvo che nei casi previsti dalle disposizioni della legislazione federale.
ART. 191. — Lo statuto giuridico degli stranieri sarà fissato mediante una legge federale, conformemente ai principi del diritto internazionale.
ART. 192. — Lo Stato garantisce il rispetto dello *status* personale dei non musulmani.
ART. 193. — L'amnistia generale può essere accordata solo da una legge federale.
ART. 194. — Una legge federale stabilirà la istituzione e l'organizzazione delle forze armate di terra, di mare e dell'aria.
ART. 195. — Nessuna disposizione della presente Costituzione può essere sospesa sotto alcun pretesto, salvo che temporaneamente in tempo di guerra o durante la legge marziale e nel modo stabilito dalla legge. In nessun caso una sessione parlamentare può essere sospesa quando esistano le condizioni stabilite dalla presente Costituzione per lo svolgimento della sessione.
ART. 196. — Il re o ciascuna delle due Camere possono proporre la revisione della presente Costituzione, sia per modifica o soppressione di una o più disposizioni, sia per aggiunta di nuove disposizioni.
ART. 197. — Le disposizioni relative al regime monarchico, all'ordine della successione al trono, alla forma rappresentativa del governo o ai principi di libertà e d'uguaglianza garantiti dalla presente Costituzione, non possono formare l'oggetto di alcuna proposta di revisione.
ART. 198. — La presente Costituzione può essere riveduta solo se ciascuna Camera, con una deliberazione presa a maggioranza assoluta di tutti i suoi membri, dichiara esservi la necessità di tale revisione e ne specifica il motivo. Dopo aver discusso i punti da revisionare, le due Camere prendono la loro decisione in merito. La discussione e la votazione in ognuna delle due Camere non avranno luogo se i due terzi dei loro membri non saranno presenti. Le decisioni, per essere vale-

voli, devono essere prese a maggioranza dei due terzi dei membri presenti in ogni Camera e devono essere sanzionate dal re.

ART. 199. — Nel caso in cui si adottasse una revisione delle disposizioni relative alla forma federale del governo, tale revisione, oltre alle disposizioni previste nell'articolo precedente, deve essere approvata da tutti i Consigli legislativi provinciali. Questa approvazione deve essere espressa mediante una speciale risoluzione *ad hoc* del Consiglio legislativo di ciascuna provincia prima che la revisione venga sottoposta alla sanzione reale.

ART. 200. — L'immigrazione in Libia sarà regolata da una legge federale. Nessuna immigrazione sarà permessa in una provincia senza l'approvazione preventiva della provincia stessa.

CAPITOLO XII

Disposizioni transitorie e provvisorie

ART. 201. — La presente Costituzione entrerà in vigore alla data della dichiarazione dell'indipendenza, che deve aver luogo entro il 1° gennaio 1952, conformemente alla risoluzione adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

ART. 202. — Fino alla formazione di un governo costituito in conformità con le disposizioni dell'art. 203 della presente Costituzione, il governo federale provvisorio eserciterà tutti i poteri relativi agli affari che gli verranno trasferiti dalle due potenze amministrative e dai governi provinciali attuali, a condizione che le disposizioni da esso adottate non siano contrarie ai principi fondamentali stabiliti da questa Costituzione.

ART. 203. — Alla dichiarazione dell'indipendenza il re nominerà il governo debitamente costituito.

ART. 204. — Il governo federale provvisorio elaborerà la prima legge elettorale per il Parlamento, la quale non dovrà essere contraria alle disposizioni della presente Costituzione. Questa legge dovrà essere sottoposta all'Assemblea nazionale per la sua approvazione e promulgazione; essa dovrà venir promulgata entro trenta giorni dalla data della promulgazione della presente Costituzione.

ART. 205. — Le prime elezioni per la Camera dei rappresentanti dovranno aver luogo entro tre mesi e mezzo dalla data della promulgazione della legge elettorale.

ART. 206. — Alla prima legislatura della Camera dei rappresentanti e fino a quando non sarà stato effettuato un censimento della popolazione libica, la provincia della Cirenaica sarà rappresentata da quindici deputati, la provincia della Tripolitania da trentacinque e la provincia del Fezzan da cinque.

ART. 207. — In deroga alle disposizioni degli art. 95 e 98 della presente Costituzione il re nominerà tutti i membri del primo Senato. La durata di questo sarà di quattro anni a partire dalla data dell'apertura della prima sessione del Parlamento.

ART. 208. — Le disposizioni degli art. 95 e 98 della presente Costituzione avranno effetto dalla data in cui verrà a scadere il mandato del primo Senato. I membri del Senato, che dovranno ritirarsi dopo quattro anni in conformità alle disposizioni degli art. 95 e 98, saranno scelti mediante sorteggio.

ART. 209. — In deroga alle disposizioni dell'art. 47 della presente Costituzione, il primo sovrano del Regno Unito di Libia eserciterà i suoi poteri costituzionali dal momento della dichiarazione dell'indipendenza, purchè presti il giuramento previsto dinanzi al Parlamento nel corso della sua prima riunione comune.

ART. 210. — Le leggi, le ordinanze e i proclami che vigono in una parte qual-

siasi della Libia al momento dell'entrata in vigore della presente Costituzione, restano esecutivi — a meno che essi non contravvengano ai principî di libertà e di uguaglianza garantiti dalla Costituzione — fino alla loro abrogazione, modificazione o sostituzione con altre disposizioni legislative stabilite in conformità con la presente Costituzione.

ART. 211. — Il primo Parlamento sarà convocato entro venti giorni dalla data della pubblicazione dei risultati finali delle elezioni.

ART. 212. — L'art. 36 n. 27, e l'art. 174 della presente Costituzione non entreranno in vigore prima del 1° aprile 1952.

ART. 213. — L'Assemblea resterà in funzione fino al giorno della dichiarazione della indipendenza.

AMEDEO GIANNINI

NUOVE COSTITUZIONI DI STATI
DEL VICINO ORIENTE
E DELL' AFRICA

(SIRIA - LIBIA - GIORDANIA - ERITREA)



MILANO

DOTT. A. GIUFFRÈ - EDITORE

1954